

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 58

Euro 1,23

Anno 40

30 aprile 2009

N. 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo
2009, n. 417

Piano energetico regionale: approvazione modalità e criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2009, n. 417

Piano energetico regionale: approvazione modalità e criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- il DLgs 30 maggio 2008, n. 115 ed in particolare gli artt. 12, 13, 14, e 15 recanti disposizioni per il settore pubblico;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 14 novembre 2007, n. 141 recante "Approvazione del Piano energetico regionale";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";

richiamate le parti della Direttiva 2006/32/CE citata nelle quali si stabilisce che gli Stati membri:

- 1) elaborano programmi e promuovono misure per il miglioramento della efficienza energetica, efficaci sotto il profilo dei costi-benefici;
- 2) assicurano che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare per quello che riguarda i propri consumi energetici, prestando attenzione agli investimenti e alle altre spese di gestione, manutenzione, acquisto di beni e servizi, applicando il criterio di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione di appalti pubblici rilevanti dal punto di vista energetico;
- 3) promuovono, all'opportuno livello di governo e di amministrazione, la formulazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, la conclusione di accordi volontari, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti orientati al mercato quali i certificati bianchi, volti ad incentivare gli utenti finali verso comportamenti ed investimenti energeticamente efficienti e a promuovere l'offerta di servizi energetici così come declinati nella direttiva medesima;
- 4) agevolano lo scambio delle migliori prassi tra gli enti del settore pubblico, ad esempio in ordine alle prassi di efficienza energetica relative ad appalti pubblici;
- 5) assicurano che le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro finanziario e giuridico adottati nell'intento di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico siano trasparenti e oggetto di ampia divulgazione tra gli operatori del mercato del settore;
- 6) assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

richiamati:

- l'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 26/04 citata, secondo cui la Regione esercita, tra le altre funzioni, quelle concernenti l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) nonché la promozione di programmi e progetti degli Enti locali aventi ad oggetto la qualificazione

energetica dei sistemi territoriali, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili;

- l'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale secondo cui compete alla Regione provvedere alla concessione di contributi per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi che utilizzino fonti rinnovabili o sistemi a basso consumo energetico negli edifici pubblici;
- l'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale, secondo cui le Province approvano e attuano piani-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso efficiente dell'energia con riferimento ai settori di competenza nonché per l'ordinato sviluppo di impianti e reti di interesse provinciale;
- l'art. 4, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale, secondo cui i Comuni approvano programmi e attuano progetti per la riqualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
- l'art. 8 della medesima legge regionale, secondo il quale compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali;
- l'art. 9 della medesima legge regionale, secondo il quale gli Enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata;
- l'art. 10 della medesima Legge regionale, secondo il quale la Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge;

premesso che:

- in sede di prima applicazione dell'art. 9, comma 1 della L.R. 26/04, il relativo Piano triennale di intervento ha trovato collocazione nell'ambito del Piano energetico regionale approvato con la citata delibera assembleare 141/07;
- il citato Piano triennale si articola in 7 assi di intervento, articolati a loro volta in 16 misure di attuazione degli stessi;
- all'interno di tali assi trovano, in particolare, collocazione:
 - l'Asse 1, recante "Promozione del risparmio energetico ed uso razionale dell'energia negli edifici e nei sistemi urbani e territoriali: piani-programma degli Enti locali";
 - l'Asse 2, recante "Sviluppo delle fonti rinnovabili: piani-programma degli Enti locali";
- nell'ambito dell'Asse 1 sono presenti le seguenti Misure di attuazione:
 - Misura 1.1, recante "Contributi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti nonché per la realizzazione di nuovi edifici ad alta prestazione energetica in termini di fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento invernale, per il condizionamento estivo e l'illuminazione anche con valorizzazione delle fonti rinnovabili e applicazione di strumenti evoluti di regolazione e controllo degli impianti e contabilizzazione dei consumi";
 - Misura 1.2, recante "Contributi per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica";

- Misura 1.3, recante “Contributi a favore dello sviluppo di progetti di riqualificazione energetica dei sistemi urbani e territoriali in grado di minimizzare le emissioni di gas a effetto serra anche attraverso la realizzazione e qualificazione di reti pubbliche locali di teleriscaldamento e generazione distribuita”;
- nell’ambito dell’Asse 2 sono presenti le seguenti Misure di attuazione:
 - Misura 2.1, recante “Contributi per applicazioni del solare termico, anche in comproprietà, riferiti ad edifici pubblici, abitativi, turistici, scolastici, sportivi, commerciali, artigianali, rifugi montani, strutture ricettive e turistico-ricreative, edifici adibiti ad agriturismo”;
 - Misura 2.2, recante “Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e contributi regionali, anche aggiuntivi a quelli nazionali, per l’applicazione di pannelli solari fotovoltaici su edifici pubblici destinati all’utilizzo dell’energia prodotta da parte di enti e società dedite ad attività sociali, culturali, sportive e sanitarie senza finalità di lucro”;

considerato che:

- gli obiettivi contenuti negli Assi e nelle Misure di attuazione sopra indicati sono perseguiti attraverso la predisposizione di programmi e progetti di intervento di iniziativa degli Enti locali rivolti al miglioramento della efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e di reti energetiche di interesse collettivo e, più in generale, alla razionalizzazione energetica dei sistemi urbani, in conformità agli obiettivi e agli indirizzi del Piano energetico regionale;
- le misure pubbliche di intervento per il miglioramento della efficienza energetica debbono risultare efficaci sotto il profilo costi-benefici e debbano tradursi in miglioramenti verificabili e misurabili o stimabili e pertanto nell’ambito del presente atto deve essere previsto un adeguato sistema di indirizzo, monitoraggio e verifica dei programmi attivati;

ritenuto opportuno con il presente provvedimento:

- dare attuazione alle sopra citate Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento;
- invitare, a tale fine, gli Enti locali a presentare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) e dell’art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 26/04, programmi aventi la finalità di conseguire la qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e, più in generale, dei sistemi territoriali;
- approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità ed i criteri per l’attuazione delle sopra citate Misure e per la concessione dei relativi contributi;

ritenuto altresì opportuno:

- assistere e indirizzare gli Enti locali nella formulazione e nell’allestimento dei programmi e progetti di miglioramento dell’efficienza energetica di cui al presente provvedimento, incaricando di ciò il Servizio Politiche energetiche della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, assistito da un gruppo di esperti, cui affidare altresì il compito di controllo generale e verifica del quadro istituito attraverso il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, della Direttiva 2006/32/CE;
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei programmi di miglioramento della efficienza energetica promossi dagli Enti locali nell’ambito del presente atto possano concorrere anche le società di servizi energetici “ESCO”, assicurando a tal fine agli Enti locali promotori che lo ritengano necessario l’accesso ad un servizio regionale di qualificazione dei fornitori dei servizi energetici, in conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/32/CE, al DLgs 115/08 e alla L.R. 26/04 citate;
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei programmi di qualificazione energetica promossi dagli Enti locali nell’ambito del presente atto possano concorrere anche i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e

società di vendita al dettaglio dell’energia, anche attraverso la conclusione di accordi volontari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/32/CE;

- creare le condizioni per valorizzare le possibili economie di scala nei processi di acquisizione di beni e servizi per la pubblica Amministrazione legati alla attuazione del presente provvedimento, promuovendo a tal fine specifiche forme di cooperazione tra la Regione e gli Enti locali interessati, in particolare usufruendo dei servizi dell’Agenzia regionale Intercent-ER;

dato atto che alla valutazione dei programmi di qualificazione energetica degli Enti locali provvederà il Servizio Politiche energetiche della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna;

dato altresì atto che l’onere connesso all’attuazione del presente provvedimento grava sul Capitolo 21088 “Contributi agli Enti locali, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere e agli Enti Parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del rendimento energetico nonché per la realizzazione di fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici” UPB 1.3.2.3.8000 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2009;

ritenuto, inoltre, opportuno demandare al dirigente regionale competente per materia:

- l’individuazione dei beneficiari del contributo, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-formale e della valutazione dei programmi;
- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i massimali indicati nell’Allegato 1) al presente provvedimento;
- la sottoscrizione di specifica convenzione con i beneficiari dei contributi contenente gli impegni assunti dai titolari dei programmi e le condizioni alle quali è subordinata l’assegnazione dei contributi regionali;
- l’impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio nonché la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
- n. 2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;

su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento;

2) di invitare gli Enti locali a formulare programmi di qualificazione energetica e di presentarli alla Regione, ai fini dell’accesso ai contributi regionali di cui al presente atto, secondo quanto disciplinato nell’Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che alle attività volte ad assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo dei programmi di cui al punto 2, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano energetico regionale, nonché ai compiti di controllo generale e verifica del quadro istituito attraverso il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, della Direttiva 2006/32/CE, provvederà il Servizio Politiche energetiche della

Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che presso il Servizio Politiche energetiche si costituirà un gruppo di esperti con il compito di prestare assistenza tecnica nella valutazione dei programmi e progetti di miglioramento della efficienza energetica di cui al punto 2;

5) di dare atto che l'onere connesso all'attuazione del presente provvedimento grava sul Capitolo 21088 "Contributi agli Enti locali, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere e agli Enti Parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del rendimento energetico nonché per la realizzazione di fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici" UPB 1.3.2.3.8000 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2009;

6) di demandare al dirigente regionale competente per materia:

- la promozione delle azioni volte ad indirizzare e coordinare la formulazione dei programmi di cui al punto 2;
- l'individuazione dei beneficiari del contributo, sulla base

delle risultanze dell'istruttoria tecnico-formale e della valutazione dei programmi;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i massimali indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento;
- la sottoscrizione di specifica convenzione con i beneficiari dei contributi contenente gli impegni assunti dai titolari dei programmi e le condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione dei contributi regionali;
- l'impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio nonché la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

7) di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER) e nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna, ai seguenti indirizzi: www.regione.emilia-romagna.it/energia/ e www.ermesimprese.it;

8) di richiamare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente dispositivo, quanto contenuto nelle premesse sopra riportate.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO 1)**PIANO ENERGETICO REGIONALE**

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA IN ATTUAZIONE DELLE MISURE 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 E 2.2 DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO

BANDO DI ATTUAZIONE**Indice**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Formulazione e contenuti dei programmi
- Art. 3 - Requisiti prestazionali dei programmi
- Art. 4 - Presentazione delle domande di contributo
- Art. 5 - Valutazione dei programmi e graduatorie
- Art. 6 - Carattere ed entità del contributo regionale
- Art. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale
- Art. 8 - Finanziamento dei programmi e criteri di priorità
- Art. 9 - Misure di supporto
- Art. 10 - Attuazione dei programmi
- Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari
- Art. 12 - Erogazione del contributo
- Art. 13 - Verifiche
- Art. 14 - Decadenza e revoca del contributo
- Art. 15 - Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy
- Art. 16 - Responsabile del procedimento
- Art. 17 - Informazioni
- Art. 18 - Allegati al bando

Art. 1 - Finalità

- 1.1. Il presente provvedimento, in attuazione del Piano Energetico Regionale, disciplina le modalità di attivazione, incentivazione e realizzazione dei programmi di qualificazione energetica di cui alla lettera a), artt. 3 e 4 della L.R. n. 26/04, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra in Emilia-Romagna, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e alla realizzazione di impianti, sistemi e servizi energetici con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali e organizzativi.
- 1.2. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni contenute nell'Allegato A).

Art. 2 - Formulazione e contenuti dei programmi

- 2.1. I Comuni, in forma singola o associata, e le Province formulano il programma di qualificazione energetica di cui al punto 1.1.
- 2.2. I programmi dei Comuni riguardano lo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica con particolare riferimento alla qualificazione degli edifici di proprietà o sui quali esercitano un diritto di godimento, alla realizzazione di impianti di interesse collettivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, agli interventi di miglioramento della efficienza energetica della illuminazione pubblica.
- 2.3. I programmi delle Province riguardano lo sviluppo di impianti e reti di interesse sovracomunale per la valorizzazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento nonché gli interventi per il miglioramento della efficienza energetica degli edifici di proprietà o sui quali esercitano un diritto di godimento.

- 2.4. I programmi sono formulati sotto la responsabilità di un unico soggetto, denominato **"soggetto titolare del programma"**.
- 2.5. Il soggetto titolare risponde della corretta formulazione del programma, della quantificazione degli obiettivi di risparmio energetico, uso efficiente dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra conseguibili attraverso le misure indicate, della veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi in conformità a quanto richiesto dalla modulistica allegata al presente atto.
- 2.6. Il soggetto titolare è l'unico interlocutore della Regione per le successive fasi istruttorie e su di esso grava la responsabilità della esecuzione dei compiti stabiliti nel corso delle stesse.
- 2.7. L'ente locale proponente può conferire i compiti di cui al punto 2.5. ad uno dei soggetti attuatori, di cui al punto 10.2. seguente.

Art. 3 - Requisiti prestazionali dei programmi

- 3.1. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali i programmi di qualificazione energetica debbono conseguire un obiettivo di risparmio di energia primaria pari ad almeno **500 tep/a.**
- 3.2. L'obiettivo di cui al punto 3.1. precedente può essere raggiunto come somma dei contributi parziali legati ad una o più delle misure nel seguito indicate:
- a) interventi volti a dotare gli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili e/o di impianti di cogenerazione ad alta efficienza;
 - b) interventi finalizzati alla realizzazione di piattaforme solari di proprietà pubblica;
 - c) interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi a rete per il riscaldamento urbano di proprietà pubblica;
 - d) interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi efficienti di utenza elettrica;
 - e) interventi finalizzati al risparmio energetico nell'illuminazione pubblica;

- f) interventi a carattere sperimentale e dimostrativo finalizzati alla realizzazione di edifici pubblici e ad uso pubblico ad alta prestazione energetica, per non più di un intervento per programma.
- 3.3. Nel caso gli interventi interessino edifici pubblici, il soggetto attuatore di cui al punto 10.2. deve predisporre l'attestato di certificazione energetica degli edifici stessi ai sensi del punto 5.3. della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008.
- 3.4. Rientrano tra gli interventi ammissibili gli interventi di potenziamento e di rifacimento degli impianti esistenti, secondo quanto indicato nelle definizioni contenute nell'Allegato A).
- 3.5. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi collocati sul territorio regionale e avviati successivamente al **30 novembre 2007**, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Piano Energetico Regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 141/07.
- 3.6. Gli interventi devono rispettare gli standard prestazionali indicati nel presente bando. Tali standard sono da considerarsi quali requisiti minimi per l'accesso ai contributi regionali, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 26/04. Ai fini del calcolo dell'energia primaria risultante dal programma, si utilizzano i fattori di conversione riportati nell'Allegato C).
- 3.7. Il raggiungimento dei requisiti minimi prestazionali previsti deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica da allegare alla domanda.
- 3.8. Ogni Comune, in forma singola o associata, ed ogni Provincia possono presentare un solo programma di qualificazione energetica.
- 3.9. Uno stesso intervento non può essere contenuto in più programmi pena la decadenza del diritto ad accedere ai contributi regionali di cui al presente bando.
- 3.10. Condizione per l'accesso ai contributi regionali è che gli enti locali interessati provvedano, per quanto di competenza:

- a) alla predisposizione dei programmi di qualificazione energetica di cui all'art. 2 in sintonia con gli indirizzi regionali;
 - b) all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di favorire l'insediamento degli impianti a fonti rinnovabili e i sistemi a rete per il riscaldamento urbano;
 - c) all'allestimento di provvedimenti in grado di rendere semplici, snelle e trasparenti le procedure amministrative relative agli interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili e risparmio energetico negli edifici, in particolare per la tipologia di interventi da considerare di manutenzione ordinaria per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, ovvero per la tipologia di interventi da considerare di manutenzione straordinaria e come tali assoggettati alla disciplina di denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/02;
 - d) alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 115/08;
 - e) alla predisposizione degli strumenti attuativi delle disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/08.
- 3.11. Al fine di regolare l'attuazione degli interventi di cui al punto 3.10. il proponente sottoscrive con la Regione specifica convenzione contenente gli impegni assunti e le condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione del contributo regionale, compresa l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 4 - Presentazione delle domande di contributo

- 4.1. La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente bando deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'Allegato B) e deve essere sottoscritta dal soggetto titolare del programma.

4.2. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione obbligatoria:

- a) una **relazione illustrativa** del programma di qualificazione energetica e delle misure di miglioramento della efficienza energetica prescelte, contenente:
- l'ubicazione e la tipologia degli interventi;
 - le utenze servite e la potenza di generazione installata;
 - la superficie e la volumetria degli edifici interessati;
 - gli obiettivi di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra che si intendono raggiungere con ciascun intervento;
 - l'energia primaria risparmiata dal programma all'anno, espressa in TEP;
 - la dimostrazione del rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel bando;
 - i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi ottenibili per effetto degli interventi previsti;
 - le caratteristiche tecniche e delle prestazioni degli interventi, compreso il sistema di monitoraggio di cui al punto 11.7.;
 - la conformità degli interventi a quanto indicato nel presente bando, comprese le disposizioni di cui al punto 3.10.;
 - i tempi di realizzazione delle iniziative;
 - la conformità degli interventi proposti alle norme vigenti in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi richiesti per realizzare gli interventi ai sensi delle norme vigenti;
 - la disponibilità delle aree e/o degli immobili nei quali realizzare gli interventi;
- b) il **piano economico-finanziario**, con descrizione dei mezzi di copertura degli investimenti anche per quanto riguarda la previsione di accesso ad altre

misure pubbliche di sostegno e di incentivazione quali il conto energia, i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica, strumenti finanziari per il risparmio energetico, ecc...;

- c) l'**elenco analitico delle voci di spesa** previste per ciascun intervento e il relativo contributo richiesto sul presente bando;
- d) gli **impegni** da osservare con l'accettazione del contributo, in conformità a quanto indicato nell'art. 11 del presente bando.

- 4.3. La documentazione tecnica richiesta deve essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione relativa alle attività di cui ai punti citati, tenuto conto della legislazione vigente.
- 4.4. Per i soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'art. 19 della L. n. 10/91, la documentazione di cui al punto precedente deve essere controfirmata dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
- 4.5. Le domande, complete dei relativi allegati, devono essere inviate entro il termine perentorio del **30 ottobre 2009**, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, facendo fede la data del timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante.
- 4.6. Nella busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura **"Domanda per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica degli enti locali"**.
- 4.7. Le domande devono essere spedite al seguente indirizzo:

**Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Energetiche
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna**

Art. 5 - Valutazione dei programmi e graduatorie

- 5.1. Il Servizio Politiche Energetiche provvede alla valutazione delle domande sotto il profilo di ammissibilità, in particolare verificando la presenza dei requisiti formali e sostanziali in assenza dei quali la domanda è da considerare irricevibile.

- 5.2. Sono escluse le domande che presentano gravi carenze formali e/o non contengono gli elementi documentali richiesti e/o relative a programmi che non rispettano i requisiti prestazionali stabiliti nel presente atto.
- 5.3. In relazione alle domande per le quali l'istruttoria tecnico-formale ha dato esito positivo, il servizio regionale preposto provvede alla definizione delle graduatorie dei programmi ammissibili, tenuto conto:
- a) dell'esigenza di equa ripartizione territoriale delle risorse di cui al punto 8.1, tramite la formulazione delle graduatorie per provincia;
 - b) dell'Indicatore Prestazionale di Sintesi (IPS) rappresentato dall'energia primaria risparmiata all'anno, rapportata all'investimento e tenuto conto delle utenze servite;
 - c) del criterio di priorità di cui al punto 8.2.

Art. 6 - Carattere ed entità del contributo regionale

- 6.1. I programmi sono finanziati secondo le seguenti modalità, a scelta del richiedente:
- a) sotto forma di cofinanziamento in conto capitale nella misura massima del 30% dei costi di investimento ammissibili sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando;
 - b) sotto forma di cofinanziamento in quote equivalenti a quelle di cui alla lettera a) precedente, per il pagamento della quota di interessi a fronte di un finanziamento bancario contratto esclusivamente per la realizzazione degli interventi ammissibili ai sensi del presente bando. In questo caso:
 - il finanziamento bancario deve essere a tasso fisso;
 - gli spread applicabili sono quelli liberamente concordati tra le parti oppure quelli che saranno definiti in apposite convenzioni tra la Regione e il sistema bancario o i soggetti attuatori;
 - il richiedente dovrà allegare alla domanda un preventivo di contratto di finanziamento

bancario concordato con una banca con relativo piano di ammortamento che evidenzii l'importo massimo della quota imputabile agli interessi agevolabile ovvero lo schema di accordo in adesione alle forme di contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato A), in conformità a quanto definito dalla Regione nell'ambito delle misure di cui al punto 9.2.

6.2. La percentuale del contributo regionale di cui al punto precedente è elevabile alla percentuale massima del 40% nel caso in cui il proponente provveda a:

- a) la predisposizione di misure e la promozione di servizi per il miglioramento della efficienza energetica delle utenze locali, con riguardo alla diffusione di diagnosi e certificazioni energetiche e alla predisposizione di strumenti per informare e orientare i cittadini in ordine alle "migliori pratiche" e "migliori tecnologie" per il risparmio energetico, anche con il coinvolgimento di esperti e operatori del settore;
- b) l'acquisizione dei servizi per la Pubblica Amministrazione conformi ai requisiti e alle prestazioni che qualificano il contratto servizio energia "Plus" come disciplinato in allegato II del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115;

e realizzi uno degli interventi nel seguito indicati, nel contesto del ruolo esemplare richiesto al settore pubblico per favorire nel territorio di competenza l'uso efficiente dell'energia ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2006/32/CE:

- c) la predisposizione di misure di incentivazione per la promozione di edifici ad alto rendimento energetico;
- d) l'organizzazione di piani-programma per la promozione di "Comunità solari locali", piattaforme solari, sistemi a rete per il riscaldamento urbano, sistemi di gestione associata dell'energia, sistemi efficienti di utenza, attivando società di servizi energetici in grado di assicurare, per conto degli utenti pubblici e privati interessati, il coordinamento delle attività progettuali, realizzative, gestionali nonché l'acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica, dei Certificati

Verdi, ovvero l'accesso al Conto Energia e ad altre forme di incentivazione pubblica disponibili.

- 6.3. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a **2 milioni di €** per ogni programma di intervento.
- 6.4. Al fine di regolare l'attuazione degli interventi di cui al punto 6.2. precedente, cui si lega l'accesso al contributo massimo del 40%, il proponente riporta gli impegni assunti nella convenzione di cui al punto 3.11. del presente bando.
- 6.5. Il contributo regionale è cumulabile, sulla base del costo e della equa remunerazione degli investimenti, con altre misure di sostegno e incentivazione di qualsiasi provenienza previste per la realizzazione dell'intervento, entro i limiti previsti dalle norme di riferimento.

Art. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale

- 7.1. Le spese ammissibili al contributo regionale sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
 - a) progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti
 - b) fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti
 - c) installazione e posa in opera degli impianti
 - d) eventuali opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti
 - e) \dispositivi per la gestione automatizzata e il monitoraggio remotizzato degli impianti
 - f) certificazione energetica degli edifici direttamente interessati dall'intervento
 - g) consulenze, diagnosi energetiche
 - h) polizze fideiussorie, garanzie bancarie o assicurative connesse agli interventi finanziati.
- 7.2. Le spese prese in esame per il calcolo del costo di investimento ammissibile sono al netto dell'IVA.
- 7.3. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni, fabbricati, materiale usato.

- 7.4. Non sono ammissibili programmi nei quali le voci di spesa di cui alla lettera g) del punto 7.1. precedente incidono complessivamente per più del 30% del totale delle spese ammissibili.
- 7.5. Non verranno riconosciute le spese relative all'acquisto di impianti il cui anno di fabbricazione risulti anteriore al **2006**.
- 7.6. Nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di edifici pubblici ad alta prestazione energetica, di cui alla lettera f) del punto 3.2., sono presi in esame per il calcolo del contributo regionale unicamente gli extracosti relativi all'intervento energetico calcolati rispetto agli standard prestazionali obbligatori ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8 - Finanziamento dei programmi e criteri di priorità

- 8.1. La Regione provvede a ripartire le risorse disponibili per il finanziamento dei programmi ammissibili di cui all'art. 5 del presente bando, tenuto conto della esigenza di equa ripartizione territoriale delle risorse.
- 8.2. Nella ripartizione delle risorse disponibili la Regione riconosce priorità alle misure di miglioramento della efficienza energetica più innovative per aspetti gestionali e organizzativi, in particolare per quello che riguarda il ricorso a contratti di rendimento energetico.
- 8.3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i programmi ammissibili, il contributo regionale è assegnato sulla base delle graduatorie di cui al punto 5.3.
- 8.4. Il beneficiario del contributo deve, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, sottoscrivere specifica convenzione con la Regione secondo quanto indicato al punto 3.11. del presente bando. Qualora non vi provveda, si intenderà rinunciario del contributo e pertanto le risorse che si renderanno disponibili saranno assegnate ai programmi ammissibili secondo quanto stabilito nel punto 8.2. precedente.

Art. 9 - Misure di supporto

- 9.1. Il Servizio Politiche Energetiche assiste gli Enti locali nell'allestimento dei programmi di cui all'art. 2, in conformità agli standard prestazionali richiesti dal presente atto, indirizzando la loro formulazione e assicurando la omogeneizzazione degli elementi tecnici a base della progettazione e valutazione degli interventi in essi contenuti. Al Servizio Politiche Energetiche assistito da un gruppo di esperti, è conferito altresì il compito di controllo generale del quadro istituito attraverso il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della direttiva 2006/32/CE.
- 9.2. La Regione, raccolti i programmi di cui al punto 2.1, potrà provvedere a sostenere gli enti locali interessati nel processo di acquisizione dei beni e servizi connessi alla attuazione dei programmi medesimi, per valorizzare le possibili economie di scala, per ridurre i tempi del ciclo di approvvigionamento e di realizzazione, per contribuire alla selezione dei fornitori più competitivi e affidabili, in conformità alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 136/06.
- 9.3. Gli elementi informativi acquisiti attraverso l'attività di cui al punto precedente, sono di riferimento nella definizione dell'entità del contributo regionale di cui all'art. 6.

Art. 10 - Attuazione dei programmi

- 10.1. Il beneficiario si impegna a dare attuazione agli interventi oggetto di contributo regionale assicurando i servizi e i mezzi necessari alla realizzazione degli interventi, rispondendo del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra contenuti nel programma, assicurando il coordinamento delle attività connesse alla fase realizzativa, compresi l'acquisizione e commercializzazione dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi nonché l'accesso al conto energia e di altre provvidenze pubbliche alle

quali sia possibile accedere in ragione delle misure di intervento attuate.

- 10.2. Per i fini di cui al punto 10.1. l'ente locale proponente conferisce i compiti di attuazione del programma di qualificazione energetica ad uno o più soggetti attuatori.

Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari

- 11.1. I programmi ammessi a contributo debbono essere realizzati entro i termini stabiliti nel calendario delle attività (diagramma di Gantt) presentato in sede di domanda ed approvato dal Servizio Politiche Energetiche, fermo restando che la durata massima di realizzazione degli interventi non può essere superiore a due anni dalla data di concessione del contributo.
- 11.2. Il titolare del contributo ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore. Per tali motivi il titolare può concordare con il Servizio Politiche Energetiche la proroga dei termini di inizio e fine lavori. Detta proroga può essere concessa una volta sola a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento.
- 11.3. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata alla Regione a mezzo di raccomandata.
- 11.4. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della variante. Decorso inutilmente questo termine, la variante dovrà intendersi accolta.
- 11.5. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la domanda né riduzione degli obiettivi energetico-ambientali da conseguire. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
- 11.6. Il beneficiario del contributo regionale deve impegnarsi a fornire alla Regione i seguenti elementi informativi:
- a) descrizione delle principali fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, degli

interventi nonché descrizione dei principali ostacoli incontrati di natura normativa, amministrativa, finanziaria, organizzativa;

- b) dati di funzionamento e malfunzionamento degli impianti, anche in termini di produzione e consumo di energia, interventi di manutenzione straordinaria, ogni anno e in relazione ad almeno tre anni consecutivi di esercizio degli stessi;
 - c) atti di autorizzazione, pareri, assensi comunque denominati acquisiti per la localizzazione, realizzazione e esercizio degli interventi;
 - d) rapporti contrattuali con i soggetti attuatori;
 - e) elenco dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi, e altre forme di agevolazioni pubbliche acquisite.
- 11.7. Dovrà costituire parte integrante del programma di interventi l'allestimento di un sistema di monitoraggio del rendimento energetico degli impianti.
- 11.8. Le caratteristiche generali e le modalità di acquisizione e gestione del sistema di cui al punto precedente dovranno essere rappresentati nella relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda ed assicurati in modo da garantire il servizio per la durata minima di 3 anni a partire dall'entrata in funzione degli impianti.
- 11.9. Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al programma attuato e al finanziamento regionale ottenuto.
- 11.10. Ad ogni impianto, sistema, edificio incentivato dovrà essere applicata apposita targa, da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo della Regione. La targa dovrà avere le caratteristiche di visibilità e di immagine che verranno fornite dalla Regione.
- 11.11. Il beneficiario si deve rendere disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai programmi attuati.

Art. 12 - Erogazione del contributo

12.1. Il pagamento del contributo regionale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione ad ultimazione degli interventi e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- b) in due fasi, su richiesta del titolare del programma: un acconto pari al 30% dell'ammontare del contributo concesso, sarà erogato sulla base della presentazione della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione del programma; il saldo, determinato sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e comunque entro il limite massimo del contributo concesso, sarà erogato al termine dei lavori, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese.

12.2. In tutti i casi il contributo verrà liquidato a seguito della dichiarazione da parte del beneficiario dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

12.3. Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, la Regione provvederà alla proporzionale riduzione dell'ammontare di cofinanziamento da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Qualora, invece, la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento proporzionale dell'ammontare del cofinanziamento concesso.

12.4. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche e dei collaudi previsti dalla normativa vigente, il richiedente acquisisce la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle specifiche di progetto. Di tale dichiarazione è inviata copia alla Regione.

Art. 13 - Verifiche

13.1. La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro

conformità ai progetti presentati, in sede di domanda, il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera, verifiche tecniche in fase di esercizio, al fine di verificare i risultati di miglioramento della efficienza energetica prodotti dalle misure di intervento.

Art. 14 - Decadenza e revoca del contributo

- 14.1. Il contributo assegnato sarà revocato o ridotto proporzionalmente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.
- 14.2. In particolare si procederà alla revoca del contributo previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del beneficio e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dalla Regione, dei termini stabiliti per la realizzazione dei lavori;
 - b) realizzazione difforme da quanto indicato nella domanda e dalle eventuali varianti approvate dalla Regione;
 - c) qualora in sede di controllo si dovesse riscontrare che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo non sono corretti e che gli obiettivi prestazionali minimi non sono ottenibili per effetto degli interventi realizzati;
 - d) asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata manutenzione degli impianti nel periodo di vita utile degli stessi.

Art. 15 - Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

- 15.1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

- 15.2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
- 15.3. Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente per materia, individuato nel Responsabile del Servizio Politiche Energetiche.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

- 16.1. Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio Politiche Energetiche, Massimo Cenerini.

Art. 17 - Informazioni

- 17.1. Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale ai seguenti indirizzi:

www.regione.emilia-romagna.it/energia

www.ermesimprese.it

- 17.2. Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri:

051.6396570 / 051.6396349 / 051.6396548

Art. 18 - Allegati al bando

18.1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

Allegato A - Definizioni

Allegato B - Modulo di domanda

Allegato C - Fattori di conversione

18.2. I sopra indicati allegati sono anche reperibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna agli indirizzi sopra riportati e presso la Regione (U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico).

ALLEGATO A)**DEFINIZIONI**

- certificato energetico degli edifici** attestato rilasciato da un soggetto accreditato comprovante l'efficienza energetica di un edificio e corredato da suggerimenti sugli interventi più convenienti, in un bilancio costi-benefici, per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità a quanto disciplinato dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/08
- comunità solare locale** insieme di impianti a fonti rinnovabili promosso dagli Enti locali atto a soddisfare per almeno il 10% degli edifici di un comune o frazione di comune il rispetto dei requisiti prestazionali fissati dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/08, allegato 2, punto 18
- contratto di rendimento energetico** accordo contrattuale tra il beneficiario e il soggetto attuatore, di norma una ESCO, una società di servizi pubblici locali, una impresa preposta alle attività di servizio energetico, riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica e/o valorizzazione delle fonti rinnovabili, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti per siffatta misura sono effettuati in funzione dei risultati conseguiti e stabiliti contrattualmente
- diagnosi energetica:** procedura eseguita da un soggetto qualificato volta a fornire un'adequata conoscenza del profilo di consumo energetico di una utenza finale, con il fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico e/o valorizzazione delle fonti rinnovabili sotto il profilo costi-benefici e/o riferire in merito ai risultati di miglioramento della efficienza energetica connessi a misure eventualmente effettuate
- edifici ad alta prestazione energetica** edifici di classe A o A+, secondo il sistema di classificazione di cui all'allegato 9 della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/08
- edificio pubblico** edifici di proprietà di soggetti pubblici o sui quali gli stessi esercitano un diritto di godimento

efficienza energetica	il rapporto tra la prestazione fornita in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia
finanziamento tramite terzi	accordo contrattuale relativo ad una misura di miglioramento dell'efficienza energetica e/o valorizzazione delle fonti rinnovabili riferita ad una utenza finale, stabilito tra il beneficiario della misura di intervento ed un terzo responsabile, di norma una ESCO, che fornisce i capitali e che addebita un canone al beneficiario pari ad una parte del risultato conseguito avvalendosi della misura stessa
impianto di cogenerazione	impianto ad alto rendimento in conformità a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 20/07, in grado di generare in un unico processo energia termica e elettrica, con pieno utilizzo dell'energia termica prodotta e in grado di garantire un risparmio di energia misurabile o stimabile rispetto alle produzioni separate
impianto solare fotovoltaico	sistema capace di produrre energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare e di rendere disponibile detta produzione ad una utenza finale e/o alla rete. Gli interventi, realizzati in conformità alle norme UNI-EN, debbono prevedere l'installazione di impianti per una potenza nominale non inferiore ad 1 kW di picco
impianto solare termico	sistema di produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, costituito da uno o più circuiti indipendenti. Gli interventi, realizzati nel rispetto delle norme UNI-EN, devono prevedere l'installazione di impianti solari per una superficie captante netta non inferiore a 20 mq
impianto solare termodinamico	sistema in cui il calore ad alte temperature è prodotto sfruttando l'energia solare ed è utilizzato in un ciclo termodinamico per la produzione di energia elettrica
intervento ammissibile	progetto di investimento che contempla la realizzazione di una misura di miglioramento della efficienza energetica in conformità alle tipologie e alle specifiche prestazionali fissate nel presente atto

intervento di nuova costruzione di un impianto	intervento di realizzazione di un nuovo impianto, conforme alle tipologie fissate nel presente atto anche a seguito della totale demolizione di un impianto esistente
intervento di potenziamento di un impianto	intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente conforme alle tipologie fissate nel presente atto, tale da conseguire un aumento della producibilità dell'impianto pari ad almeno il 30% ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra pari ad almeno il 30%
intervento di rifacimento di un impianto	intervento tecnologico su un impianto conforme alle tipologie fissate nel presente atto, in esercizio da almeno 8 anni, comportante la sostituzione e/o ricostruzione dei principali componenti dell'impianto e tale da conseguire un aumento della producibilità dell'impianto pari ad almeno il 30% ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra pari ad almeno il 30%
misura di miglioramento dell'efficienza energetica	qualsiasi azione sorretta da una diagnosi energetica preliminare, che si traduce in un incremento dell'efficienza energetica di una utenza finale, verificabile e misurabile o stimabile
piano energetico regionale	piano approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.141/07
piattaforma solare	sistema costituito da uno o più impianti solari fotovoltaici o termodinamici, con capacità di potenza installata nello stesso sito non inferiore a 0,2 MW elettrici
Programma di qualificazione energetica	attività programmata da un Ente Locale volta a promuovere e realizzare, anche attraverso una ESCO, una o più misure di miglioramento della efficienza energetica nell'ambito delle tipologie di intervento ammissibili ai sensi del presente atto, con un risultato di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, quantitativamente misurabile, verificabile o stimabile

- risparmio energetico** la quantità di energia primaria risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche basata sul confronto con una situazione standard di riferimento, avendo assicurato la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (esempio l'andamento climatico)
- servizio energetico** la prestazione derivante dalla combinazione di tecnologie e operazioni, che può includere le attività di fornitura di energia nonché di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto ed è volta a conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica e/o valorizzazione delle fonti rinnovabili, misurabile e verificabile o stimabile
- sistema a rete per il riscaldamento urbano** sistema integrato costituito da uno o più impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, da impianti in assetto cogenerativo ad alto rendimento ovvero per la valorizzazione dell'energia termica recuperabile da impianti, sistemi, processi produttivi, con capacità di potenza installata non inferiore a 0,3 MW termici, la cui produzione, per il tramite di un collegamento a rete, è volta a dare copertura ai fabbisogni energetici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria di un insieme di edifici e che è in grado di garantire ad altri utenti interessati l'accesso al servizio, a parità di condizioni, compatibilmente con i vincoli tecnici del sistema
- sistema di gestione associata dell'energia** attività messa in atto da o per una utenza finale associata, anche tramite un terzo responsabile o una società di servizi energetici, che comprende la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le procedure, le risorse per sviluppare, mantenere, implementare adeguati standard di efficienza energetica nell'utenza medesima, contribuendo a definire e conseguire obiettivi tecnicamente raggiungibili ed economicamente giustificabili, nel rispetto delle norme vigenti. Nel sistema sono normalmente comprese le attività di progettazione, realizzazione, gestione, misura, controllo, nonché di informazione e coinvolgimento dell'utenza medesima

sistema efficiente di utenza	sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, è direttamente connesso per il tramite di un collegamento a rete dedicato, all'impianto di consumo dell'utente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo utente
società di servizi energetici "ESCO"	persona fisica o giuridica che fornisce all'utenza finale servizi energetici e/o altre misure di miglioramento della efficienza energetica e ciò facendo accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa totalmente o parzialmente sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri obiettivi stabiliti contrattualmente
soggetto attuatore	soggetto (di norma una ESCO) che fornisce all'Ente Locale interessato, nell'ambito di un contratto con garanzia di risultato, i servizi e i mezzi necessari alla attuazione di un programma di qualificazione energetica, che risponde del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra pattuiti e che assicura il coordinamento delle attività connesse alla fase realizzativa, compresa l'acquisizione dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi, nonché l'accesso al conto energia e alle altre provvidenze pubbliche alle quali è possibile accedere in base alle norme vigenti, e che assicura il raggiungimento di altri obiettivi stabiliti contrattualmente
strumento finanziario per il risparmio energetico	qualsiasi strumento finanziario quali fondi, sovvenzioni, riduzioni fiscali o contributive, prestiti, finanziamenti tramite terzi, contratti di rendimento energetico, contratti di garanzia dei risparmi energetici, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica
tipologie costruttive di un impianto solare	in relazione alle caratteristiche costruttive di un impianto solare si distinguono le seguenti tipologie:

a) impianto non integrato, è l'impianto con moduli ubicati al suolo ovvero collocati secondo modalità diverse da quelle previste per gli impianti parzialmente integrati e ad integrazione architettonica. Le valutazioni concernenti la scelta di tale soluzione debbono essere adeguatamente illustrate, compresa l'impossibilità tecnica di ricorrere alle soluzioni di cui alle lettere b) e c) seguenti

b) impianto parzialmente integrato, è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano o viario, su superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi destinazione d'uso, anche in riferimento a tetti, terrazze, balaustre, parapetti, e realizzati in modo aggiuntivo alle superfici di appoggio. Le valutazioni concernenti la scelta di tale soluzione debbono essere adeguatamente illustrate, compresa l'impossibilità tecnica di ricorrere alla soluzione di cui alla lettera c) seguente

c) impianto ad integrazione architettonica è l'impianto che prevede la sostituzione di materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi destinazione d'uso, con moduli aventi la medesima funzionalità degli elementi sostituiti ovvero che costituiscono rivestimento dei medesimi elementi o che rappresentano elemento costitutivo del progetto architettonico di riferimento.

Qualunque sia la configurazione, l'impianto deve assicurare in ogni caso, in termini di orientamento e tutela da fattori esterni di ombreggiamento, la producibilità energetica di progetto.

utente finale

persona fisica o giuridica che acquista energia ovvero servizi energetici per proprio uso finale

ALLEGATO B)
MODULO DI DOMANDA



Assessorato Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Energetiche

Numero di protocollo
(a cura della Regione)

Modulo di domanda di ammissione al contributo per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica degli enti locali.

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Energetiche
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

Il sottoscritto

_____ (Cognome e nome)
nato a _____ in data _____
residente in _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ PR _____
Codice Fiscale _____

nella sua qualità di soggetto titolare del programma di
qualificazione energetica ai sensi del punto 2.4. del bando, per
conto di

(Comune in forma singola o associata, Provincia)

Con sede legale in _____ n. _____

CAP _____ Comune _____ PR _____

Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la concessione del contributo previsto dal bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ per la realizzazione del programma di qualificazione energetica nel seguito indicato:

TITOLO DEL PROGRAMMA

COSTO DEL PROGRAMMA € _____

CONTRIBUTO RICHIESTO

a) Contributo a cofinanziamento dei costi di investimento ammissibili
Percentuale _____ € _____

ovvero

b) Contributo a cofinanziamento della quota interessi di un finanziamento bancario
Percentuale _____ € _____

REFERENTE DEL PROGRAMMA

Nome _____ Cognome _____

Telefono _____ Mob. _____ Fax _____

e-mail _____

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- 1) di non avere presentato domanda di contributo per altri programmi di qualificazione energetica nell'ambito del bando approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____;
- 2) che il programma rispetta i requisiti prestazionali prescritti all'art. 3 del bando, come documentato nella relazione tecnica illustrativa allegata alla presente domanda;
- 3) che gli interventi contenuti nel programma per cui viene richiesto il contributo non sono previsti in altri programmi;
- 4) di impegnarsi, in caso di ammissione al contributo regionale, a sottoscrivere specifica convenzione con la Regione contenente gli impegni assunti e le condizioni a cui è subordinata la concessione del contributo regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo medesimo;
- 5) di impegnarsi, al fine di poter elevare al 40% la percentuale massima del contributo regionale, a provvedere ad almeno una delle seguenti azioni:
 - l'allestimento di misure e la promozione di servizi per il miglioramento della efficienza energetica delle utenze locali, con riguardo alla diffusione di diagnosi energetiche e alla predisposizione di strumenti per informare e orientare i cittadini in ordine alle "migliori pratiche" e "migliori tecnologie" per il risparmio energetico, anche con il coinvolgimento di esperti e operatori del settore;
 - l'acquisizione dei servizi per la Pubblica Amministrazione conformi ai requisiti e alle prestazioni che qualificano il contratto servizio energia "Plus" come disciplinato in allegato II del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115;
 - l'allestimento di misure di incentivazione per la promozione di edifici ad alto rendimento energetico;
 - l'organizzazione di piani-programma per la promozione di "Comunità solari locali", piattaforme solari, sistemi a rete per il riscaldamento urbano, sistemi di gestione associata dell'energia, sistemi efficienti di utenza, attivando società di servizi energetici in grado di assicurare, per conto degli utenti pubblici e privati interessati, il coordinamento delle attività progettuali, realizzative, gestionali nonché l'acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica, dei Certificati Verdi, ovvero l'accesso al Conto Energia e ad altre forme di incentivazione pubblica disponibili;

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:

- 1) relazione tecnica illustrativa del programma di qualificazione energetica, comprensiva della descrizione del sistema di monitoraggio di cui al punto 11.7. del bando;
- 2) piano economico-finanziario;
- 3) elenco analitico delle voci di spesa previste per ciascun intervento e relativo contributo richiesto sul presente bando;
- 4) preventivo di contratto di finanziamento bancario e relativo piano di ammortamento che evidenzii l'importo massimo della quota imputabile agli interessi ovvero contratto di rendimento energetico *(solo nel caso in cui il richiedente opti per un contributo in conto capitale a cofinanziamento della quota interessi)*;
- 5) programma delle attività con indicazione dei tempi di realizzazione dei vari interventi costituenti il programma (secondo il diagramma di Gantt).

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi, a seguito dell'avvenuta realizzazione del programma, a fornire, pena la revoca del contributo, alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati, entro i termini e con le modalità indicate nella convenzione sottoscritta con la Regione;
 - b) la certificazione energetica degli edifici nei casi previsti ed in conformità a quanto disposto dalla D.A.L. n. 156/08;
 - c) copia di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi comunque denominati ottenuti per la realizzazione degli interventi;
 - d) copia conforme all'originale del contratto di finanziamento bancario e relativo piano di ammortamento che evidenzii l'importo massimo della quota imputabile agli interessi ovvero contratto di rendimento energetico *(solo nel caso in cui il richiedente opti per un contributo in conto capitale a cofinanziamento della quota interessi)*;
- di impegnarsi a comunicare alla Regione i dati relativi ad ogni altro contributo pubblico ottenuto in relazione agli interventi cofinanziati dal presente bando;

- di avere preso intera visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi in esso contenuti, in particolare quelli previsti all'art. 11.

Luogo e data

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO C)
FATTORI DI CONVERSIONE

Fonte di energia	kg ep	kWh
1 kg olio combustibile	1,010	11,744
1 kg benzina	1,051	12,221
1 kg gasolio	0,950	11,047
1 l di gasolio	0,789	9,169
1 kg di GPL	1,099	12,779
1 l di GPL	0,560	6,517
1 mc di GPL	2,055	23,897
1 kg di GN	1,126	13,093
1 Smc di GN	0,820	9,535
1 kg legname (umidità 25%)	0,330	3,837
1 kg rifiuti	0,217	2,523
1KWhe	0,215	2,5
1KWht	0,086	1

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.